

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma
Via Capitan Bavastro, 116
Dlgs 22/97

2328

Iscrizione N: RM 248/O

Iscrizione n. 8302 del 10. MAG 2006

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);
Viste le deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO (G.U. 18 gennaio 2002, n. 15) e 11 maggio 2005, prot. 01/CN/ALBO (G.U. 24 giugno 2005, n. 145), relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 (bonifica dei siti) di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 15/11/2005 registrata al numero di posizione 2439;
Vista la deliberazione della Sezione Regionale del Lazio in data 01/02/2006 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 9 (bonifica di siti), classe D della ditta PAOLETTI ECOLOGIA SRL;
Vista la deliberazione della Sezione Regionale del Lazio in data 28/03/2006 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 1672268 del 03/03/2006 prestate da Coface compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 90000 per la categoria 9 classe D;

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

L'impresa PAOLETTI ECOLOGIA SRL con sede in FIUMICINO (RM), VIA DELLA CORONA BOREALE, 115 è iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 (attività di bonifica dei siti) e classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 413.165,52) dal 28/03/2006 al 28/03/2011;

Art. 2
(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

DELLA VALLE MAURO - C.F. DLLMRA56C18H501C
Carica: AMMINISTRATORE UNICO
Nato a: ROMA (RM) il: 18/03/1956



**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma
Via Capitan Bavastro, 116
Dlgs 22/97

RESPONSABILI TECNICI:

DELLA VALLE MAURO - C.F. DLLMRA56C18H501C

Nato a: ROMA (RM) il: 18/03/1956

Abilitato per:

Categoria: 9 Classe: D

Titolo di studio: DIPLOMA

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta a osservare le seguenti prescrizioni:

- 1 Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica oggetto dell'iscrizione.
- 2 Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro 30 giorni dal suo verificarsi.
- 3 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente, di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale dei siti inquinati che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 4
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL SEGRETARIO
(ELEONORA MARZIALI)**



**IL PRESIDENTE
(DOTT. ING. PAOLO BUZZETTI)**

